

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 8

(Cartolina-avviso)(2)

1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.

2.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera l), L. R. 19/2013

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 8/2016